



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna



*Relazione del Presidente f.f. Tito Aru
sull'attività svolta nell'anno 2025*

Cagliari, 19 marzo 2026



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

RELAZIONE

DEL PRESIDENTE F.F. DEL TAR SARDEGNA TITO ARU

SULLA ATTIVITA' GIUDIZIARIA

SVOLTA NEL 2025

CAGLIARI, 19 MARZO 2026

Autorità religiose, politiche, civili e militari, signor rappresentante del Consiglio di Presidenza, colleghi di tutte le magistrature, avvocati del libero foro e delle amministrazioni pubbliche, dirigenti e funzionari amministrativi presenti, anche a nome dei magistrati e del personale tutto del Tribunale, Vi porgo un cordiale saluto e Vi ringrazio per la vostra partecipazione a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 2026.

La Vostra presenza è indice dell'interesse e dell'attenzione che uniscono le diverse rappresentanze della Comunità sarda nel seguire l'andamento della Giustizia Amministrativa nella nostra Regione, in un contesto che - come sempre - costituisce un momento di confronto e di comune riflessione sullo stato dell'arte della giustizia amministrativa e, di riflesso, sull'andamento dell'attività amministrativa nel territorio.

Un particolare saluto rivolgo all'Arma dei Carabinieri, che ringrazio per il servizio di assistenza alle nostre udienze svolto sempre con puntualità e discrezione da un vostro effettivo.

A tutti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine sento inoltre di dover rivolgere, come cittadino prima ancora che come magistrato, un particolare ringraziamento per il costante impegno profuso - di cui siamo quotidianamente testimoni - con riferimento allo sforzo - in un contesto sociale complesso e problematico - di restituire al sereno godimento dei cittadini una delle piazze più belle della città, Piazza del Carmine, su cui ha la fortuna di affacciarsi la sede del nostro Tribunale.

Di questo impegno particolare vi ringraziamo anche perché rende più sicuro, soprattutto nelle ore serali, l'accesso ai nostri uffici.

Un saluto anche agli esponenti del mondo accademico e ai rappresentanti della stampa per l'attenzione che dedicano all'attività di questo Tar.

Come la maggior parte di voi ha saputo, il nostro Presidente Marco Buricelli è stato recentemente assegnato al prestigioso incarico di Presidente del Tar Lombardia, e si è già insediato nella nuova sede di lavoro a Milano.

È qui presente, perché ha trovato il tempo di venire a salutarci in questa importante occasione.

Lo salutiamo anche noi e nell'augurargli buona fortuna nell'assolvimento del nuovo incarico lo ringraziamo per l'apporto di esperienza professionale che ha portato al nostro Tribunale nei suoi 3 anni e mezzo di presidenza e per l'impegno profuso per il buon andamento dell'ufficio.

Naturalmente i meriti del bilancio sostanzialmente positivo del TAR nell'anno appena trascorso vanno a lui intestati giacché per l'intero anno 2025 ha diretto il nostro Tribunale.

La procedura per la sua sostituzione si è conclusa poche settimane fa.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha nominato Presidente del TAR Sardegna il Consigliere di Stato Giulia Ferrari, un magistrato dal prestigioso curriculum che attendiamo fin dalle prossime settimane per poter proseguire, con rinnovato entusiasmo, il nostro percorso verso le nuove sfide che attendono il Tribunale.

Nelle more, in qualità di Presidente della seconda Sezione e Presidente Facente Funzioni del Tribunale in periodo transitorio, ho l'onore di leggere la Relazione sull'attività del TAR Sardegna dell'anno 2025.

È un onore che tra peraltro accetto con orgoglio perché dopo 25 anni riporta un magistrato sardo a leggere la relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR Sardegna.

Nel 2025 il TAR Sardegna ha operato, per quanto riguarda il personale di magistratura, con organico quasi completo: 2 sezioni, ognuna delle quali composta da un presidente e 3 magistrati.

Credo che, in relazione al carico di lavoro che il Tribunale si trova annualmente ad affrontare, e in ragionevole composizione con il numero di magistrati amministrativi in servizio sull'intero territorio nazionale, questo possa ritenersi un assetto adeguato per il TAR Sardegna per mantenere anche in futuro, tenuto conto della delicatezza e del rilievo economico delle questioni che affrontiamo, un adeguato livello qualitativo sul piano della prontezza e dell'efficacia della risposta giurisdizionale alle istanze proposte dai cittadini.

Quanto alla situazione attuale del personale amministrativo, invece, l'organico (che prevede 16 unità, tra funzionari e impiegati, oltre alla dirigente) non è al completo.

L'organico di fatto è di 12 unità, a causa della cessazione dal servizio nel corso del 2025 di due assistenti.

Allo stato dunque risultiamo carenti di 4 assistenti (tra cui il tecnico informatico).

Nel 2025 sono stati depositati in segreteria 1279 ricorsi, dei quali 469 (pari al 37%) muniti di istanza cautelare.

Nel 2024 erano stati depositati 1110 ricorsi.

Vi è dunque un incremento del dato numerico di 169 ricorsi.

Può soggiungersi che le nostre statistiche non considerano gli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti (267) contenenti una nuova impugnativa ma incanalati in un giudizio preesistente e i ricorsi incidentali (20), né le domande di accesso che non di rado e specie nei giudizi in materia di appalti vengono proposte contestualmente ad un ricorso di tipo impugnatorio.

Sono state pronunciate complessivamente 1073 sentenze che hanno definito 1085 ricorsi.

Di queste 1073 sentenze (997 ordinarie e 76 sentenze brevi ex art. 60 cpa), 743 sono pronunce di merito, 202 sono pronunce di rito, 119 sono cmc e 9 sono sentenze interlocutorie.

Nel 2024 erano state depositata 845 sentenze, di cui 524 di merito.

L'incremento è dovuto anche al fatto che nel 2025, a differenza del 2024, il Tribunale ha beneficiato di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato ultratriennale che ha portato un notevole beneficio in termini di riduzione del contenzioso più risalente, circostanza che si ripeterà anche quest'anno in ragione di analoga udienza di smaltimento che si è tenuta lo scorso 20 gennaio 2026 con 93 fascicoli definiti.

Delle 743 sentenze pronunciate, 398 sono decisioni di accoglimento, 310 decisioni di rigetto delle impugnazioni e 35 pronunce di difetto di giurisdizione.

La percentuale degli accoglimenti è dunque del 54% (ma è un dato che peraltro va interpretato tenendo conto dell'esito sempre favorevole dei ricorsi in materia di carta docente, di cui dirò in seguito, che incidono sensibilmente sul dato percentuale).

In sede cautelare sono state pronunciate 260 ordinanze di cui 82 di accoglimento, 170 di rigetto e 8 recanti altri esiti (es. istruttoria).

Gli accoglimenti cautelari si attestano quindi nel 31,5 % dei provvedimenti.

Sempre in ambito cautelare sono stati adottati 119 decreti presidenziali monocratici, dei quali 46 di accoglimento pari al 39 %.

Uno dei dati più significativi dell'attività svolta dal Tribunale nel corso del 2025, sulla falsariga peraltro delle annualità precedenti, è la prontezza della risposta giurisdizionale anche sulle questioni più recenti ove segnalate, dagli stessi legali dei ricorrenti, di particolare urgenza.

In nessuna delle due sezioni del Tribunale giacciono istanze di prelievo non evase.

Dei 1279 ricorsi pervenuti nel 2025 ben 424 pari al 33 % hanno già avuto una sentenza di merito nell'arco dello stesso anno solare della loro proposizione.

Le percentuali di riforma in appello delle nostre decisioni è sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente.

Sono state appellate 158 sentenze su 1073 (il 14%), per quelle definite l'accoglimento dell'appello è pari al 4,4 % degli appelli proposti (lo scorso anno era del 5,3%).

Sono simili i dati relativi alle ordinanze cautelari.

Ne sono state appellate 51 su 260 e ne sono state riformate 14, pari al 27,5 %.

Sono pervenute 52 istanze gratuito patrocinio di cui 34 accolte e 18 respinte.

Il dato numerico che vi ho enunciato merita tuttavia un chiarimento, per non risultare in parte ingannevole.

Va infatti considerato che tra i nuovi ricorsi proposti nel 2025 ben 343 concernono l'ottemperanza alle condanne del Ministero dell'istruzione e del Merito pronunciate dal Giudice civile per il pagamento, in favore dei docenti non di ruolo, della carta elettronica di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione.

A questi, peraltro, si stanno aggiungendo in numero pericolosamente crescente, sempre nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, diversi ricorsi per la corresponsione della retribuzione professionale ai docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2021.

Preciso che di questa tipologia di ricorsi, ossia di ricorsi per il finanziamento della carta docente, ne risultavano ancora pendenti al 31 dicembre 2025 solo 185, che peraltro sono stati quasi interamente smaltiti nei primi 2 mesi di quest'anno.

Ovviamente, questi 343 ricorsi in più hanno costituito un peso aggiuntivo sul carico del Tribunale, giacché la loro gestione sul piano amministrativo è analoga a quella di qualsiasi altro ricorso, anche se – in realtà - più che incidere sull'effettivo funzionamento del Tribunale, trattandosi di ricorsi seriali e di decisioni altrettanto seriali, evidenziano piuttosto un'area di criticità dell'amministrazione sulla quale è necessario intervenire.

È una vicenda, questa del mancato pagamento della carta per l'aggiornamento dei docenti precari, che forse può apparire secondaria, ma che merita in realtà attenzione da parte dell'amministrazione perché determina gravi ripercussioni sul piano della finanza pubblica, tant'è che abbiamo segnalato il fenomeno alla Procura regionale della Corte dei conti.

Si tratta infatti di un flusso di cause che trasferiscono e raddoppiano dinanzi al TAR (in sede di ottemperanza) le cause di cognizione e di condanna già definite dal Giudice civile, e ciò perché il Ministero, condannato dal Giudice del lavoro, non paga o tarda a pagare.

Ciò comporta, come detto, un sensibile aggravio per i conti pubblici, poiché i 500 euro originari non pagati si moltiplicano per n volte e, tra causa civile e giudizio di ottemperanza, e il costo per lo Stato per ciascun docente precario finisce per essere molto più alto di quanto stabilito dal legislatore a causa delle spese legali liquidate nelle decisioni di condanna.

Una crepa, dunque, solo apparentemente marginale, ma che come detto è molto grave, perché è indice di una profonda inefficienza e irrazionalità del sistema che per contro sembra apparire di facile soluzione trattandosi di obbligazione normativamente prevista.

Comunque, nonostante questi ricorsi, l'arretrato del Tribunale si attesta al 31 dicembre 2025 a 1630 ricorsi pendenti; l'anno scorso erano 1623, quindi un saldo negativo di soli 7 ricorsi a fronte di un incremento di 169 ricorsi.

Quindi direi che siamo perfettamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio dell'anno.

Molteplici sono gli ambiti nei quali il Tribunale amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi perché tante ed estremamente diversificate sono le questioni che quotidianamente hanno ad oggetto l'esercizio di un potere pubblico.

E tanto più estese e diffuse sono le attività delle pubbliche amministrazioni, e quanto più sono numerosi gli interessi pubblici o privati che sono incisi da tali attività, tanto più la Giustizia Amministrativa è

chiamata a pronunciarsi – in tempi necessariamente rapidi e compatibili con le esigenze di celerità dell'azione amministrativa e delle aspettative dei cittadini - sulla legittimità delle scelte fatte nei diversi campi dell'agire pubblico.

Negli ultimi tempi si è peraltro assistito all'avverarsi di una lontana previsione del senatore Giovanni Pellegrino, che era anche un noto avvocato amministrativista, che negli anni '90 preannunciava che il giudice amministrativo sarebbe progressivamente diventato il giudice della complessità, ossia il giudice chiamato a risolvere, con gli strumenti offerti dal giudizio amministrativo che, per fortuna, dispone di strumenti processuali sufficientemente flessibili, situazioni di forte e talvolta impenetrabile intreccio tra interessi pubblici e privati.

E direi che questa previsione si è effettivamente concretizzata. Il numero dei ricorsi si è infatti progressivamente ridotto in termini quantitativi ma si è notevolmente complicato in termini qualitativi.

Ai giudici amministrativi spetta, infatti, sia il compito di verificare la corretta applicazione da parte delle amministrazioni delle disposizioni normative, sia il compito di valutare il corretto esercizio del potere discrezionale, di quel potere cioè che hanno le amministrazioni nell'individuare la scelta migliore, fra quelle possibili, per la cura dell'interesse pubblico.

Ed è soprattutto in quest'ultimo compito che si estrinseca la delicatezza della nostra funzione giurisdizionale che, come noto, deve essere svolta senza travalicare i limiti del giudizio sul corretto esercizio della discrezionalità, non potendo il giudice, ovviamente, sovrapporre la propria valutazione soggettiva a quella fatta dall'amministrazione, dovendo limitarsi a valutare la

ragionevolezza o la manifesta irragionevolezza o illogicità della scelta fatta, fra quelle possibili, per la cura dell'interesse pubblico.

Condivido sotto questo profilo l'affermazione contenuta nella Relazione letta dal Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti alla recente inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Stato, ove si è soffermato su ruolo del giudice amministrativo:

“L'esercizio della giurisdizione nel rispetto di tali limiti consente al Giudice amministrativo di svolgere un fondamentale 'compito collaborativo'. Da un lato, la sentenza di annullamento dell'atto illegittimo orienta l'Amministrazione, chiarendo quali atti possano essere emanati in sede di esecuzione, dall'altro, la stessa Amministrazione, per prevenire violazioni della sentenza, può chiedere al Giudice chiarimenti sul decisum. Il Giudice amministrativo non è un ostacolo alla crescita economica, ma al contrario è una risorsa che assicura certezze e agevola l'individuazione delle soluzioni conformi alla legge, nel rispetto del principio della leale collaborazione con gli altri poteri dello Stato. Così operando, da arbitro imparziale garantisce la legittimità degli atti amministrativi in una prospettiva di efficienza pubblica”.

L'anno appena trascorso è stato molto impegnativo per il Tribunale, anche perché – in materie già di per sé complesse - ci si è trovati ad affrontare questioni rispetto alle quali il quadro normativo di riferimento non era definitivamente assestato in ragione di plurime questioni di legittimità costituzionale della normativa regionale da applicare sottoposte, invero anche da questo TAR con diverse ordinanze di rimessione, al vaglio della Corte costituzionale.

Mi riferisco in particolare alla materia delle energie rinnovabili.

In materia di energie rinnovabili, della quale devo sottolineare il rilievo economico in relazione all'importanza dei progetti di varia tipologia che le imprese di settore hanno proposto in gran quantità agli uffici regionali e comunali per le necessarie autorizzazioni, si sono succedute nel corso dell'anno due importanti sentenze della Corte costituzionale.

La sentenza n. 28/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 2024, che imponeva una moratoria di 18 mesi per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, per contrasto con la normativa statale ed europea sulla transizione energetica.

La sentenza n. 184/2025 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità, in parte per gli stessi motivi in parte per vizi autonomi, della legge regionale n. 20/2025 che aveva peraltro abrogato la stessa legge n. 5/2024.

Su questa materia mi astengo da valutazioni di merito, trattandosi di questioni per le quali pendono, e alcuni sono di imminente decisione, numerosi ricorsi.

Ma devo dire che soprattutto con riferimento alla materia delle energie rinnovabili, questo succedersi di leggi annullate dalla Corte costituzionale ha inevitabilmente inciso sull'efficienza dell'azione amministrativa.

Anche perché gran parte dei provvedimenti interdittivi adottati dagli uffici regionali e comunali sulla base di disposizioni di legge dichiarate incostituzionali, rimasti privi del loro supporto normativo, sono stati inevitabilmente travolti dalle pronunce della Consulta.

E di ciò il Tribunale non ha potuto che prendere atto nelle sue più recenti decisioni.

Penso sia corretto affermare che solo un quadro normativo stabile e sicuro possa costituire il necessario presupposto per un'azione degli uffici dell'autorità amministrativa solida, improntata alla certezza e alla prevedibilità, prevedibilità che nell'agire amministrativo è un valore importante – anche sul piano della tutela dell'affidamento - nel rapporto di leale collaborazione che lega reciprocamente il cittadino all'amministrazione.

In questo senso è sicuramente auspicabile che prossimamente si possa addivenire, soprattutto in materie come questa, di particolare rilevanza per la nostra Regione, ad un definitivo assetto della loro disciplina, tenendo ovviamente conto che il quadro normativo non potrà che scaturire dal coordinamento delle fonti eurounitarie, statali e regionali.

Allo stato infatti non mi pare che sia stato raggiunto neppure l'obiettivo, minimale seppur strategico, di poter disporre di regole certe sui procedimenti e sulle localizzazioni degli impianti, così da poter orientare razionalmente gli investimenti e dirimere i relativi conflitti (sempre più evidenti in relazione agli interessi pubblici – ambientali, culturali e paesaggistici - radicati nel principio fondamentale dell'art. 9 Cost.), prevenendo così anche l'esposizione a possibili richieste risarcitorie in relazione ad attività imprenditoriali illegittimamente interdette.

In un ambito infatti in cui l'interesse imprenditoriale degli operatori economici, di rilevantissima portata, si intreccia fortemente, in termini talvolta di potenziale contrapposizione, con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici, ambientali e culturali della Sardegna, si evidenzia chiaramente l'opportunità di un nuovo definitivo intervento normativo ai fini del riordino di una materia estremamente complessa ma di grande delicatezza per il futuro dei tradizionali valori della nostra isola.

Il dato statistico evidenzia quanto ho riferito.

Si è avuto infatti, solo nel 2025, ma il trend è iniziato negli anni precedenti e non se ne prevede lo sviluppo, un sensibile incremento delle cause in materia ambientale: 174 ricorsi, di cui 129 in materia di energie rinnovabili.

Quanto alle altre materie, rileviamo che in materia di appalti sono stati depositati 69 ricorsi (l'anno scorso erano stati 55, con un incremento quindi del 25 %), peraltro come detto spesso accompagnati da contestuali richieste di accesso agli atti della procedura di gara.

L'edilizia presenta sempre un numero sostenuto di controversie (151, con un decremento rispetto all'anno scorso quando erano state 157), mentre quelle in materia urbanistica segnano una lieve flessione (dalle 27 del 2024 alle 23 del 2025).

In materia di procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego sono pervenuti 31 ricorsi e 85 in materia di rapporti di lavoro non privatizzato.

In materia di procedure espropriative sono pervenuti 18 ricorsi.

Sono poi pervenuti 15 ricorsi su questioni attinenti stranieri extracomunitari, prevalentemente concernenti questioni relativi a permessi di soggiorno, e 46 ricorsi in materia di contributi e finanziamenti.

Sono sostanzialmente stabili i ricorsi in materia di accesso e silenzio.

Rinvio alle tabelle conclusive per quanto riguarda una descrizione più di dettaglio delle materie oggetto dei ricorsi presentati.

Rinvio altresì agli allegati, peraltro disponibili sia nel sito del Tribunale che – ove richiesto in segreteria – in formato cartaceo per quanto riguarda le principali sentenze del Tribunale.

Solo a titolo esemplificativo ricordo alcune pronunce:

- sentenza n. 10 del 16 gennaio 2025

il Tribunale ha ribadito, nell'ambito di una procedura di affidamento in concessione quinquennale degli spazi aziendali, ubicati presso l'ospedale San Francesco di Nuoro da destinare ai servizi di mensa, bar e edicola/merceria, che ai fini della partecipazione alla procedura la congruenza contenutistica che deve sussistere tra requisito di capacità tecnico-professionale e l'oggetto dell'attività da affidare non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapposibilità fra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale e, quindi, in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

- sentenza n. 122 del 13 febbraio 2025

nell'ambito di una gara d'appalto il Tribunale si è occupata della questione relativa all'ambito del sindacato del giudice amministrativo rispetto al provvedimento di esclusione di un operatore economico per "gravi illeciti professionali" di cui all'articolo 95 del nuovo codice dei contratti pubblici, a seguito dell'emissione di un decreto di rinvio a giudizio per reati attinenti a gare pubbliche, condividendo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "le valutazioni della stazione appaltante circa l'affidabilità dei potenziali contraenti sono connotate da amplissima discrezionalità – tecnica - , sì che il potere demolitorio del giudice amministrativo nei confronti delle stesse può essere esercitato solo laddove si sia in presenza di evidente e macroscopica illegittimità, contraddittorietà o abnormità dei giudizi.

È stato cioè rimarcato che nelle gare pubbliche il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell'amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un esteso margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (conf. Cons. Stato, V, 27 ottobre 2021, n. 7223).

Spetta dunque alla stazione appaltante, nell'esercizio di tale ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell'operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente.

- sentenza n. 278 del 31 marzo 2025

Il Tribunale ha dichiarato che - ai fini della corretta distinzione tra una “mera variante” e una “concessione edilizia autonoma” - assumono rilievo gli elementi differenziali del nuovo progetto rispetto a quello originario, i quali configurano la richiesta di un nuovo e autonomo titolo laddove - per la loro rilevanza quantitativa e qualitativa, sotto il profilo della superficie e della volumetria richieste, nonché del perimetro e delle ricadute concrete dell'intervento- determinino la nascita di un organismo edilizio completamente diverso da quello già autorizzato (cfr., *ex multis*, T.A.R. Toscana, sez. III, 12 maggio 2022, n. 658; TRGA Trento, 28 febbraio 2022,

n. 44; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 29 ottobre 2020, n. 11086; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572).

La decisione è stata confermata da Consiglio di Stato – VII, con la sent. n. 8781 del 2025.

Da ultimo vi informo che ha fatto il suo ingresso nella giustizia amministrativa l'intelligenza artificiale a supporto di qualche attività amministrativa di segreteria, ad esempio per anonimizzare i dati personali nei provvedimenti del Giudice in caso di oscuramento per ragioni di privacy, attività che in passato richiedevano tempi di attesa per la loro pubblicazione e faticose attività delle Segreterie, ferma restando l'esclusione di ogni automatismo decisionale e restando affidata all'operatore la valutazione del caso.

Comunque, al di là del dinamismo impresso e consentito dalle conquiste tecnologiche, che aprono la strada ad ampi margini di miglioramento nell'organizzazione e nella preparazione del lavoro, resto convinto che la funzione del giudicare resti quella tradizionale incentrata sulla scienza e coscienza del giudice e sulla sua capacità di operare con attitudine equidistante ed equilibrata, per fornire una risposta alla domanda di giustizia che sia, oltre che rapida, affidabile, coerente, comprensibile e adeguata alla realtà.

Prima di concludere voglio porgere il mio particolare ringraziamento a tutti gli avvocati, del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato, degli Enti pubblici, per il loro fondamentale apporto: credo di poter dire che con tutti loro si sia ormai consolidato nel tempo un sincero rapporto di leale

collaborazione, in un clima di serenità e di fiducia reciproca che è la condizione per poter lavorare bene insieme, ciascuno nel proprio ruolo, nell'interesse comune.

Un sentito ringraziamento va infine alla dr.ssa Angela Pisano, dirigente del TAR e a tutto il personale del TAR per l'impegno quotidiano e spesso oscuro profuso per garantire l'efficienza dell'ufficio, di cui sono testimone da tanti anni.

E devo dire che nel corso dell'anno, interloquendo con numerosi avvocati anche non appartenenti al foro sardo, ho ricevuto – con piacere – tanti riconoscimenti per la professionalità, la disponibilità e la gentilezza del personale della Segreteria dell'Ufficio.

Noi lo sapevamo già, ma siamo comunque orgogliosi di questo spirito di appartenenza alla nostra Istituzione, che in questo ci accomuna tutti, personale amministrativo e magistrati.

Prima di concludere volevo da ultimo ringraziare pubblicamente tutti i magistrati del TAR: Antonio Plaisant, Oscar Marongiu, Gabriele Serra, Roberto Montixi, Andrea Gana, Silvio Esposito.

Tutti hanno sempre garantito, con il loro impegno, un ordinato ed efficace svolgimento della funzione giurisdizionale, consapevoli dell'importanza della loro attività e del loro ruolo manifestando sempre un grande senso di appartenenza e rispetto verso l'Istituzione che oggi rappresentiamo.

E di questo li ringrazio.

Ringrazio per l'attenzione tutti i presenti e, nel cedere la parola per gli interventi programmati, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2026 del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna.



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

TABELLE



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

T.A.R. SARDEGNA - Riepilogo attività 2025																
2025	Totale ricorsi pervenuti	di cui annullati poiché duplicati	Totale ricorsi definiti	2025 attività 1° sezione						2025 attività 2° sezione						Pendenti
				Pervenuti	Def Sent	Def SB	Def Decr	def altri provvedimenti	pendenti	Pervenuti	Def Sent	Def SB	Def Decr	def altri provvedimenti	pendenti	
anno 2024	1127	17	1173	565	428	50	191	5	693	545	336	36	126	1	930	1623
Gennaio	52		72	30	30	1	8	1	684	22	23	5	4		921	1605
Febbraio	76	1	149	32	74	1	4		636	43	60	2	8		894	1530
Marzo	78	2	104	37	35	3	19		615	39	34	4	9		886	1502
Aprile	98	0	105	42	25	1	14		618	56	40	2	23		877	1495
Maggio	139	4	178	75	55		5		633	60	81	1	35	1	822	1455
Giugno	123	3	104	39	43	4	4		620	81	48	4	1		850	1470
Luglio	152	7	82	47	35	7	9	1	615	98	25	2	3		918	1533
Agosto	53	2	21	26	9	4			628	25	8				1005	1633
Settembre	88	1	83	35	28	4	3	1	626	52	32	11	2	2	1008	1634
Ottobre	127	1	108	86	35	1	7		669	40	57	6	2		920	1590
Novembre	151		116	113	48	3	18		710	38	46	1			911	1621
Dicembre	163		154	125	63	5	5		762	38	75	4	2		868	1630
TOTALE	1300	21	1276	687	480	34	96	3		592	529	42	89	3		
Ricorsi Riaperti	4				613						663					



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna


Tipologia di ricorsi depositati	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	% sul totale dei ricorsi depositati	Differenza 2024-2025
Accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.)	56	54	62	74	57	4,46	-17
Silenzio p.a. (ex art. 117 c.p.a.)	38	42	53	67	63	4,93	-4
Elettorale (ex artt. 129 e 130 c.p.a.)	0	2	3	5	1	0,08	-4
Ottemperanza	65	57	72	97	394	30,81	297
Ordinario	618	596	626	738	654	51,13	-84
Per ingiunzione (ex art. 118 c.p.a.)	7	0	0	1	0	0,00	-1
Risarcimento danno (ex art. 30 c.p.a.)	5	4	6	10	5	0,39	-5
Rito abbreviato (ex art. 119 c.p.a.)	6	6	12	5	5	0,39	0
Rito appalti (ex art. 120 c.p.a.)	154	55	74	55	69	5,39	14
Trasposizione da ricorso straordinario al capo dello stato	23	20	21	42	21	1,64	-21
Domanda di accertamento nullita' (ex art.31 co.4 c.p.a.)	1	0	2	0	0	0,00	0
Opposizione decreto ingiuntivo (ex art. 118 c.p.a.)	0	0	0	0	0	0,00	0
Riassunzione per incompetenza(ex artt.15 co4 e 16 co3 c.p.a.)	5	0	22	16	10	0,78	-6
Revocazione	0	3	0	0	0	0,00	0
Numero totale ricorsi pervenuti	978	839	953	1110	1279	100,00	169



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Ricorsi pervenuti divisi per anno e percentuale di definizione				
Anno	Ricorsi pervenuti	Ricorsi definiti	Ricorsi pendenti	Percentuale definiti
1974-2019	68.975	68.968	7*	99,99%
2020	839	814	25	97,02%
2021	978	929	49	94,99%
2022	839	761	78	90,70%
2023	953	814	139	85,41%
2024	1.110	633	477	57,03%
2025	1.279	424	855	33,15%
Totale	74.973	73.343	1.630	97,83%

* Di cui 1 del 2014, 4 del 2017, 1 del 2018, 1 del 2019






Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna


Riepilogo attività quinquennio 2021-2025

Statistiche generali				
Anno	Pendenti inizio anno	Pervenuti	Definiti	Pendenti fine anno
2021	2293	978	1010	2276
2022	2276	839	1179	1942
2023	1942	953	1211	1684
2024	1684	1110	1173	1623
2025	1623	1279	1276	1630


Ricorsi pervenuti nel quinquennio 2021 - 2025



Ricorsi definiti nel quinquennio 2021 - 2025




Ricorsi pendenti nel quinquennio 2021 - 2025





Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Ricorsi pervenuti, definiti e pendenti dal 2005 al 2025





Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Prospetto riepilogativo dei Tribunali Amministrativi Regionali per l'anno 2025

Sede	Ricorsi pervenuti	Sede	Ricorsi definiti	Sede	Ricorsi pendenti al 31.12 2025
TAR ABRUZZO L'AQUILA	631	TAR ABRUZZO L'AQUILA	542	TAR ABRUZZO L'AQUILA	1.119
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	619	TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	503	TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	1.076
TAR BASILICATA POTENZA	495	TAR BASILICATA POTENZA	521	TAR BASILICATA POTENZA	292
TAR CALABRIA CATANZARO	1.791	TAR CALABRIA CATANZARO	1.709	TAR CALABRIA CATANZARO	3.528
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sezione st.	736	TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sezione st.	771	TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sezione st.	1.036
TAR CAMPANIA NAPOLI	7.337	TAR CAMPANIA NAPOLI	7.071	TAR CAMPANIA NAPOLI	10.277
TAR CAMPANIA SALERNO - Sezione st.	2.141	TAR CAMPANIA SALERNO - Sezione st.	2.115	TAR CAMPANIA SALERNO - Sezione st.	1.648
TAR EMILIAROMAGNA BOLOGNA	1.979	TAR EMILIAROMAGNA BOLOGNA	1.826	TAR EMILIAROMAGNA BOLOGNA	2.331
TAR EMILIA ROMAGNA PARMA - Sezione st.	778	TAR EMILIA ROMAGNA PARMA - Sezione st.	675	TAR EMILIA ROMAGNA PARMA - Sezione st.	683
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE	708	TAR FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE	639	TAR FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE	364
TAR LAZIO LATINA - Sezione st.	1.114	TAR LAZIO LATINA - Sezione st.	1.121	TAR LAZIO LATINA - Sezione st.	2.390
TAR LAZIO - ROMA	15.951	TAR LAZIO - ROMA	22.159	TAR LAZIO - ROMA	22.467
TAR LIGURIA GENOVA	1.492	TAR LIGURIA GENOVA	1.483	TAR LIGURIA GENOVA	1.496
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sezione st.	1.600	TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sezione st.	1.070	TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sezione st.	2.232
TAR LOMBARDIA MILANO	5.237	TAR LOMBARDIA MILANO	3.970	TAR LOMBARDIA MILANO	7.063
TAR MARCHE ANCONA	955	TAR MARCHE ANCONA	1.107	TAR MARCHE ANCONA	1.242
TAR MOLISE CAMPOBASSO	416	TAR MOLISE CAMPOBASSO	476	TAR MOLISE CAMPOBASSO	544
TAR PIEMONTE TORINO	3.620	TAR PIEMONTE TORINO	3.447	TAR PIEMONTE TORINO	3.099
TAR PUGLIA BARI	2.094	TAR PUGLIA BARI	1.646	TAR PUGLIA BARI	3.644
TAR PUGLIA LECCE - Sezione st.	1.419	TAR PUGLIA LECCE - Sezione st.	1.317	TAR PUGLIA LECCE - Sezione st.	3.483
TAR SARDEGNA CAGLIARI	1.279	TAR SARDEGNA CAGLIARI	1.278	TAR SARDEGNA CAGLIARI	1.630
TAR SICILIA CATANIA - Sezione st.	2.835	TAR SICILIA CATANIA - Sezione st.	3.361	TAR SICILIA CATANIA - Sezione st.	2.210
TAR SICILIA PALERMO	2.589	TAR SICILIA PALERMO	2.555	TAR SICILIA PALERMO	2.599
TAR TOSCANA FIRENZE	3.815	TAR TOSCANA FIRENZE	2.586	TAR TOSCANA FIRENZE	5.193
TAR TRENTINO A ADIGE BOLZANO - Sezione aut.	264	TAR TRENTINO A ADIGE BOLZANO - Sezione aut.	304	TAR TRENTINO A ADIGE BOLZANO - Sezione aut.	163
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	184	TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	191	TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	91
TAR UMBRIA PERUGIA	559	TAR UMBRIA PERUGIA	658	TAR UMBRIA PERUGIA	1.216
TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	63	TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	53	TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	44
TAR VENETO VENEZIA	2.629	TAR VENETO VENEZIA	2.269	TAR VENETO VENEZIA	2.588
Totale ricorsi pervenuti	65.330	Totale ricorsi definiti	67.423	Totale ricorsi pendenti	85.748





Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna


Esiti provvedimenti pubblicati nel 2025 con esclusione delle ordinanze

Tipo Provvedimento	Accolti	Respinti	Pronunce di Rito	CMC	Difetto giurisdizione	Interlocutorie	Dichiara incompetenza	Totale
Sentenza	385	288	185	108	22	9		997
Sentenza Breve	13	22	17	11	13			76
Totale	398	310	202	119	35	9	0	1073

Tipo Provvedimento	SCI	Perenzione	Rinunzia	Interruzione	CMC	Estinto	totale
Decreti decisori	137	35	9	0	0	4	185



Decreti decisori






Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna


Esiti provvedimenti cautelari pubblicati nel 2025

Tipo Provvedimento	Accolte	Respinte	Interlocutorie	Rinunzia	Inammissibile	Improcedibile	Fissa UP	Totale
Ordinanza cautelare	82	170	4	0	0	2	2	260
Decreto cautelare	46	66	5	0	1	1	0	119
Totale	128	236	9	0	1	3	2	379

Ordinanze cautelari



Decreti cautelari



■ Accolte ■ Respinte ■ Interlocutorie ■ Rinunzia ■ Inammissibile ■ Improcedibile ■ Fissa UP



■ Accolte ■ Respinte ■ Interlocutorie ■ Rinunzia
■ Inammissibile ■ Improcedibile ■ Fissa UP



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Provvedimenti appellati per anno di pubblicazione

	2023	2024	2025
Sentenze appellate	162/912 (17,8%)	151/845 (17,9%)	158/1073 (14,7%)
Accolti	27/162 (16,7%)	8/151 (5,3%)	7/158 (4,4%)
Respinti	67/162 (41,4%)	38/151 (25,2%)	18/158 (11,4%)
Altri esiti	8/162 (4,9%)	5/151 (3,3%)	2/158 (1,3%)
Appelli pendenti	60/162 (37,0%)	100/151 (66,2%)	131/158 (82,9%)



	2023	2024	2025
Ord. cautelari appellate	18/172 (10,5%)	45/257 (17,5%)	51/260 (19,6%)
Accolti	5/18 (27,8%)	11/45 (24,4%)	14/51 (27,5%)
Respinti	11/18 (61,1%)	30/45 (66,7%)	32/51 (62,7%)
Altri esiti	2/18 (11,1%)	3/45 (6,7%)	2/51 (3,9%)
Appelli pendenti	0	0	3/51 (5,9%)

Dati al 20/2/2026



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Definizione ricorsi in materia di appalti nell'ultimo quinquennio

	2021	2022	2023	2024	2025
Ricorsi depositati	154	55	74	55	69
Ricorsi definiti nell'anno di deposito	93	35	56	36	44
Ricorsi pendenti alla fine dell'anno di deposito	61	20	18	19	25
Percentuale ricorsi definiti nell'anno di deposito	60,04	63,6	75,6	65,4	63,77
Riepilogo pendenze al 31/12/2025	0	0	0	4	25
Percentuale ricorsi definiti al 31/12/2025	100,00	100,00	100,00	92,72	63,77

Totali	2021-2025
--------	-----------

Totale ricorsi depositati nel quinquennio	407
Totale ricorsi definiti nel quinquennio	434



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Patrocinio a spese dello Stato per anni 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Istanze Presentate	42	20	32	30	52
Istanze Accolte	33	11	17	23	34
Istanze Respinte	8	8	12	6	18
Istanze Revocate	0	0	0	1	0
Istruttoria	1	1	3	0	0
Rinunce	0	1	0	0	0

